



CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. 233/2013/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Enrica LATERZA	Presidente
Dott.	Mario PISCHEDDA	Consigliere
Dott.	Giancarlo ASTEGIANO	Consigliere
Dott.	Giuseppe Maria MEZZAPESA	Primo referendario
Dott.	Walter BERRUTI	Primo Referendario relatore
Dott. ssa	Alessandra OLESSINA	Primo Referendario
Dott.	Massimo VALERO	Primo Referendario

Nell'adunanza del giorno 5 giugno 2013;

Vista la delibera della Sezione delle Autonomie, n. 10/AUT/2012/INPR, che ha approvato le linee-guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio 2012 e sul rendiconto dell'esercizio 2011 ed i relativi questionari;

Vista la relazione sul rendiconto relativo all'esercizio 2011, redatta dall'Organo di revisione del **Comune di Dormelletto (NO)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta;

Udito il Magistrato Istruttore Dott. Walter Berruti;

Premesso

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali

(co.166), i bilanci di previsione ed i rendiconti.

Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7 della legge 6 giugno 2003, n. 131, quale controllo con funzione collaborativa, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati. La natura collaborativa del controllo è evidenziata dalla circostanza che è rimessa all'Ente l'adozione delle necessarie misure correttive, anche se spetta alla Corte dei conti vigilare sull'adozione ed efficacia degli interventi correttivi, trattandosi di attività indispensabile, anche nell'interesse di tutti i soggetti che costituiscono a Repubblica, per rendere effettivo il controllo (Corte Cost. 7 giugno 2007, n. 179 e 9 febbraio 2011, n. 37).

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella delibera, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Da ultimo, l'art 3, co. 1 lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, significativamente intitolato "*Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali*", il quale prevede che "*Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti*". Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che "*i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente*".

In base all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "*di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno*" gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "*i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio*", e a trasmettere alla Corte i

provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, *"è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*.

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della delibera prevista dall'art. 148 bis., co. 3 del TUEL, la natura collaborativa del controllo, anche in relazione alla previsione contenuta nell'art. 7, co. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

Considerato

Dall'esame della relazione, redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg. della legge 23 dicembre 2005, n. 266 dal Revisore dei conti del **Comune di Dormelletto (NO)**, relativa al rendiconto dell'esercizio 2011 e dalla successiva istruttoria è emersa la seguente criticità:

- il superamento del limite posto per le spese di "studi e consulenze" di cui all'art. 6, comma 7 del D.L. 78/2010.

La suddetta criticità è stata formalmente segnalata all'Ente, invitandolo a fornire le proprie deduzioni ed ulteriori chiarimenti, che sono pervenuti con nota prot. n. 4521, pervenuta in data 26 aprile 2013, a firma del Sindaco e dell'Organo di Revisione.

Il Magistrato Istruttore, valutate le complessive risultanze dell'attività istruttoria, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'esame collegiale della situazione ed ha chiesto al Presidente della Sezione di fissare, a tal fine, apposita adunanza.

Ritenuto

Le spese di "studi e consulenze" dichiarate nel questionario ammontano ad euro 1.415,70, a fronte di un limite di spesa pari a zero, non essendo state sostenute analoghe spese nel 2009. Infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 7 del D.L. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010, *"al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di*

consulenza, (...) sostenuta dalle pubbliche amministrazioni (...) non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.”.

In sede istruttoria l'Ente ha spiegato di aver ritenuto possibile il conferimento di un incarico di consulenza, in assenza di un limite predefinito parametrato all'anno 2009, trattandosi di spesa strettamente necessaria (incarico di consulenza legale per complesse problematiche in materia urbanistica e edile).

Osserva la Sezione che, come precisato dalle Sezioni riunite (n. 50/2011), il dettato dell'art. 6 comma 7 D.L. n. 78/2010 cit., in considerazione dell'ampiezza della locuzione utilizzata, non consente alcuna limitazione al novero delle consulenze prese in esame ai fini della riduzione di spesa. Non rileva pertanto, al fine di un'eventuale esclusione dal limite di spesa, la circostanza che si tratti di consulenza altamente specialistica o per problematiche di particolare difficoltà.

Inoltre, come già affermato da questa Sezione (n. 21/2012) la norma in questione trova necessaria applicazione anche per gli enti che non abbiano sostenuto alcuna spesa per studi e incarichi di consulenza nel 2009.

Peraltro, in base alle indicazioni della Corte costituzionale (cfr. sent. n. 139/2012) per gli enti locali sono ammesse compensazioni a condizione di assicurare comunque il risparmio previsto dall'art. 6 cit. nella sua interezza.

Si è infatti in presenza di norme di contenimento della spesa pubblica che oltre ad incidere sulla sana gestione finanziaria e sugli equilibri finanziari dell'Ente, rispondono a imprescindibili esigenze di riequilibrio della finanza pubblica per ragioni di coordinamento finanziario, connesse ad obiettivi nazionali ancorati al rispetto di rigidi obblighi comunitari. Detta *ratio*, dunque, in presenza di un parametro di riferimento univoco per tutte le amministrazioni e di un vincolo così stringente, può tradursi, come nel caso di specie, nella concreta limitazione alla possibilità di procedere al conferimento di alcun incarico, ferme restando le deroghe espressamente previste.

Si ricorda infine che il legislatore, nel prevedere un limite di spesa nella misura massima di un quinto di quella sostenuta nel 2009, pone un requisito per la legittimità dei conferimenti di incarichi di consulenza e studio, con conseguenze sul piano della responsabilità erariale e disciplinare. Inoltre il superamento del vincolo di spesa e la violazione del regime restrittivo si traduce in una violazione di legge, costituendo vizio di validità del provvedimento amministrativo e motivo per l'annullamento d'ufficio dell'atto di affidamento sotto il profilo amministrativo.

Nella specie il limite non è rispettato, ne' con riferimento alla singola voce per studi e

consulenze, ne' nella sua interezza (limite globale: 1.318,50 euro, spesa: 1985,70 euro).

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte,

INVITA

l'amministrazione del **Comune di Dormelletto (NO)** ad ottemperare a quanto segnalato e in particolare:

- a una interpretazione ed applicazione rigorosa dei limiti di spesa di cui all'art. 6 del D.L. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010.

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale nella persona del suo Presidente, al Sindaco ed all'Organo di Revisione dei conti del **Comune di Dormelletto (NO)**.

Così deliberato in Torino nell'adunanza del 5 giugno 2013.

Il Relatore
F.to Dott. Walter Berruti

Il Presidente
F.to Dott. Enrica Laterza

Depositata in Segreteria il **18/06/2013**

Il Funzionario preposto
F.to Dott. Federico Sola